

22 novembre 2022

D.L. 18 novembre 2022, n. 176 - <i>“Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”.</i>	
Capo I	
Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti	
Art. 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale per il mese di dicembre 2022)	<p>Si riconoscono i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'art. 1 del D.L. 144/2022 alle medesime condizioni ivi previste <u>in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.</u></p> <p>Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'art. 1, co. 1, secondo periodo, del D.L. 144/2022 è riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del medesimo co. 1, anche in relazione alla <i>“spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022”</i> ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, <u>relativa al mese di dicembre 2022</u>, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.</p> <p>Confermate le aliquote potenziate del credito di imposta pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40% per le imprese energivore e gasivore; - 30% per imprese piccole <u>che usano energia con potenza a partire dai 4,5 kW.</u> <p>Anche questi contributi: sono utilizzabili esclusivamente in compensazione o cedibili per intero dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.</p> <p><u>Entro il 16 marzo 2023</u> i beneficiari del credito d'imposta di cui al presente articolo (nonché di quelli relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 ex art. , D.L. 144/2022 - per i quali era stata però stabilita la scadenza del 16 febbraio 2023 - e al terzo trimestre 2022 ex art. 6, D.L. 115/2022), <u>a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito</u>, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 [<u>il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle entrate</u>].</p>
Art. 2 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)	<p>Si dispone la riduzione delle accise e dell'IVA sui carburanti <u>per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.</u></p>
Art. 3 (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)	<p>Si riconosce alle imprese con utenze collocate in Italia la facoltà di richiedere la “rateizzazione” degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale <u>utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato</u>, a parità di consumo, nel periodo di riferimento 1° gennaio - 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023.</p>



	<p>A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate da stabilirsi con Decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dal 19 novembre 2022.</p> <p>Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza e solo in caso di effettivo rilascio della garanzia (da parte di SACE S.p.A. in favore delle imprese di assicurazione) e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di 12 e un massimo di 36 rate mensili [in caso di inadempimento di 2 rate anche non consecutive l'impresa decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto].</p> <p>L'adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.</p> <p>Si dispone, inoltre, la proroga al 31 dicembre 2023 le misure di sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate dalla SACE S.p.A. ai sensi dell'art. 15 del D.L. 50/2022.</p>
<p>Art. 7 (Disposizioni urgenti in materia di sport)</p>	<p>Si precisa, in relazione ai contributi di cui all'art. 14 del D.L. 144/2022 destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto merci, che gli stessi sono erogati <i>“esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia”</i> e <i>“nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato”</i>.</p> <p>La definizione dei criteri di determinazione, delle modalità di assegnazione e delle procedure di erogazione delle risorse era demandata ad un successivo Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili da adottare entro 30 giorni dal 24 settembre 2022.</p>

<p style="text-align: center;">Capo II</p> <p style="text-align: center;">Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure</p>	
<p>Art. 8 (Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)</p>	<p>Si riconosce un contributo di 50 euro, sottoforma di credito di imposta, a favore dei soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, per l'adeguamento degli strumenti utilizzati da effettuarsi nell'anno 2023.</p> <p>L'utilizzo del credito d'imposta è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.</p>



	<p>Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro 60 giorni dal 19 novembre 2022, sono definiti le modalità attuative della misura in commento.</p>
<p>Art. 9 (Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)</p>	<p>Si modifica l'art. 119 del D.L. 34/2020 per anticipare la rimodulazione al 90% delle spese sostenute nel 2023 per i condomini e per introdurre la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l'anno, innalzati in base al quoziente familiare).</p> <p>La rimodulazione al 90% non si applica:</p> <p>a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;</p> <p>b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.</p> <p>Il superbonus si applica invece al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.</p>

Capo III Disposizioni finanziarie e finali	
<p>Art. 12 (Esenzioni in materia di imposte)</p>	<p>Si dispone l'esenzione dalla seconda rata IMU 2022 per il settore dello spettacolo (cinema, teatri, sale per concerti) a condizione che i proprietari degli immobili gravati siano anche i gestori delle attività, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».</p> <p>Si prevede altresì l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande presentate per le richieste di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento.</p>
<p>Art. 13 (Disposizioni in materia di sport)</p>	<p>Si dispone la proroga al 22 dicembre 2022, senza applicazione di sanzioni o interessi, del termine di pagamento per l'effettuazione dei versamenti sospesi dall'art. 1, co. 923, lettere a), b), c) e d), della Legge 234/2021, dall'art. 7, co. 3-bis, del D.L. 17/2022 e, in ultimo, dall'art. 39, co. 1-bis, del D.L. 50/2022, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, a beneficio - tra gli altri - delle società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento.</p>

